

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI
INNANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Estratto regolamento ricorsi
Approvato dal CNOG in data 21/1/2014
D.M. 21 febbraio 2014

Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'**interessato** e dal **Procuratore Generale** competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel **termine di trenta giorni**. I termini per la presentazione del ricorso sono perentori e decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento. Separatamente o nello stesso ricorso può essere presentata richiesta motivata di sospensione della sanzione.

Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i **motivi** su cui si fonda ed essere corredato da:

- (a) indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
- (b) indicazione di luogo, data, firma e copia di documento d'identità;
- (c) documenti eventualmente occorrenti a comprovarne fondamento;
- (d) attestazione del versamento dei **tributi erariali di euro 6,71 a favore dell'Ufficio del Registro**, stabilita dall'art.1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261 e successive modifiche, da effettuarsi:
 - con appoggio bancario nella città di residenza su modello F23 tributo 777 T, oppure
 - presso l'Ufficio postale nella città di residenza su modello F23 tributo 777 T.Questo versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal Procuratore Generale.
- (e) attestazione del versamento del **contributo istruttorio a titolo di diritti di segreteria di euro 250,00 da versare tramite bonifico bancario al Consiglio nazionale** (Banca Popolare di Sondrio IBAN IT81G0569603226000003397X40).

In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla.

- (f) Assegno bancario o circolare intestato all'Ordine dei giornalisti del Veneto di euro 31,00;
- (g) indicazione dell'**indirizzo di posta elettronica certificata** ed eventualmente del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio di disciplina nazionale. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate a ogni effetto presso la segreteria del Consiglio di disciplina nazionale.

Presentazione del ricorso

Il ricorso è presentato direttamente al Consiglio di Disciplina Nazionale presso l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, con sede in 00185 Roma, Via Sommacampagna, 19, con **deposito a mano** o spedito **con plico raccomandato a/r**. Il ricorso proposto dall'interessato va redatto su carta da bollo. All'originale **vanno allegate tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico**.

La data di presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, che ne rilascia ricevuta e provvede, senza indugio, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, a inviare copia del ricorso al giornalista, se ricorrente è il Procuratore generale, ovvero a trasmettere copia del ricorso e della delibera di prima istanza al Procuratore generale competente, se ricorrente è il giornalista. La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale richiede al Consiglio di disciplina territoriale competente copia di tutti gli atti relativi al procedimento impugnato. Quest'ultimo deve provvedere alla trasmissione di quanto domandato, a mezzo di posta elettronica certificata, non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina nazionale per trenta giorni. Durante detto periodo il Procuratore generale e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiuntivi.

Alla scadenza dei predetti termini e prima della deliberazione, il Consiglio deve in ogni caso sentire il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/1963, acquisendone le conclusioni scritte da comunicare all'incolpato tramite raccomandata a/r ovvero via posta elettronica certificata ed assegnando all'incolpato un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

Sospensiva

Il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, **istanza di sospensione cautelare**. Nel caso di istanza di sospensione cautelare, il Consiglio di disciplina nazionale iscrive la richiesta all'ordine dei giorno della sua prima riunione e avvia un'istruttoria sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nella stessa seduta,

Sospensione dei termini

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale restano sospesi **dal 1° al 31 agosto** di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969.

Accesso agli atti

L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti istruiti e decisi dal Consiglio di disciplina nazionale è disciplinato dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Ordine dei giornalisti (www.odg.it/content/regolamento-sullaccesso-agli-atti-e-documenti-amministrativi).